



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7473 del 2011, proposto da:
Società Borgia Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Saldutti, Sergio Starace, con domicilio eletto
presso Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre,5;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale,
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Boccucci, con domicilio eletto presso
Graziano Pungi in Roma, via Ottaviano, 9;

nei confronti di

Provincia di Catanzaro, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Federica Pallone, Roberta Chiarella,
con domicilio eletto presso Emanuela Pastore Stocchi in Roma, largo Fontanella
Borghese 84;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01088/2011, resa tra le parti, concernente COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA - RIS.DANNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Catanzaro e di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Saldutti, Starace, Pungì, per delega dell'Avv. Boccucci, e Pastore Stocchi, per delega dell'Avv. Pallone;

Rilevato che con il ricorso di prime cure Borgia Wind s.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Calabria in merito alle istanze presentate dalla stessa in data 30 novembre 2009 e 8 novembre 2010 tese ad ottenere l'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica di fonte eolica e la conseguente condanna dell'Amministrazione stessa al rilascio del predetto richiesto provvedimento nonché, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta;

Rilevato che il Primo Giudice ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso facendo leva sulla riattivazione della procedura amministrativa dimostrata, in particolare, dalla celebrazione della conferenza di servizi per il giorno 13 giugno 2011;

Ritenuto che l'appello proposto avverso detta declaratoria merita accoglimento in quanto il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del rimedio avverso il

silenzio può essere collegato solo alla determinazione finale, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali al pari dell'adozione di atti che non definiscano il procedimento amministrativo con una statuizione che dia risposta all'istanza del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, decisione n. 1313/2011);

Rilevato, peraltro, in punto di fatto, che, anche a seguito della rammentata celebrazione della conferenza di servizi, il procedimento non ha conosciuto la definizione nei termini di legge;

Reputato altresì che, allo stato degli atti, le sopravvenienze menzionate nella nota regionale prot. n. 122422 del 28.9.2011 non concretano impedimenti alla definizione della procedura;

Ritenuto che l'accoglimento dell'appello deve essere limitato alla fissazione dell'obbligo di conclusione del procedimento mentre, alla luce della complessità dell'istruttoria all'uopo necessaria e del coinvolgimento di una pluralità di interessi pubblici, non sussistono i presupposti, ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, per una pronuncia giudiziaria sulla fondatezza delle pretese sostanziali;

Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento dell'appello, deve essere disposta la condanna dell'amministrazione regionale alla definizione del procedimento nel termine in dispositivo specificato, con contestuale nomina di Commissario *ad acta* per l'eventualità dell'ulteriore protrazione dell'inerzia amministrativa,

Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire, quanto ai rapporti tra appellante e Regione Calabria, la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie nei limiti in motivazione specificati e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, alla definizione del procedimento, con l'adozione del provvedimento finale, nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Nomina sin da ora, in caso di ulteriore inerzia amministrativa, quale Commissario *ad acta*, il Prefetto di Catanzaro o funzionario da lui delegato.

Condanna la Regione appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese relative ai due gradi di giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Spese per il resto compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)